

CONTRATTO

per

Affidamento del servizio di prima accoglienza in favore dei minori stranieri non accompagnati di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 e successive proroghe (CIG: 9467412389)

TRA

il **COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI** con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1, P. IVA/C.F. 01307110484 nella persona del dott. RAFFAELE UCCELLO (C.F: CCLRFL66T28A053R), Dirigente del Servizio sociale amministrativo, nato ad ACRI (CS) il 28/12/1966 e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede della Direzione Servizi sociali, viale de Amicis n. 21 Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Amministrazione comunale di Firenze;

E

CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito: "CO&SO") con sede legale in Firenze, via Valdipesa n. 1, con P.IVA/C.F. e iscrizione nel registro delle imprese di Firenze n. 04876970486, repertorio economico amministrativo n. FI-497755, iscritto all'albo delle cooperative al n. A108639 – Sezione cooperative a mutualità prevalente, nella persona del legale rappresentante Giacomo Billi, nato a Firenze il 4/07/1964 e domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Consorzio sopra indicata;

PREMESSO CHE

- al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dall'aumento di minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio cittadino, il Comune di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Firenze hanno sottoscritto un accordo procedimentale collaborativo in data 19/11/2021, con il quale la Prefettura - UTG ha demandato al Comune di Firenze il compito di individuare le strutture temporanee e i gestori dei servizi di cui all'art. 19 co. 3 *bis* del D. Lgs. 142/2015 (strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati);

- in considerazione del perdurare dell'emergenza minori stranieri non accompagnati sul territorio fiorentino, la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze hanno deciso di addivenire alla proroga del citato accordo collaborativo, prorogandone, da ultimo, la durata fino al giorno 19/01/2023;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08091 del 3/11/2022 è stata indetta un'indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui ai menzionati accordi ;

- entro il termine ultimo del giorno 7/11/2022 ore 12:00, è pervenuta un'unica manifestazione di interesse da parte di "CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà – Consorzio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale", con sede legale in Firenze, via Valdipesa n. 1, CAP: 50127, ritenuta ammissibile dal RUP nella seduta del seggio di gara tenutosi in pari data;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08201 del 07/11/2022 è stata avviata una procedura negoziata (CIG 9467412389), mediante l'apposita funzione presente nella piattaforma START Toscana, per l'affidamento del "servizio di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati di cui

all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze del 19/11/2021 e successive proroghe”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, con termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 14/11/2022 alle ore 12:00 e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 co. 2 e 6 del D. Lgs 50/2016);

- il giorno 15/11/2022 la commissione giudicatrice di gara, precedentemente nominata con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08442 del 14/11/2022, si riuniva in seduta riservata per procedere nell’ordine all’esame delle offerte tecnica ed economica presentate dall’operatore economico ammesso alla procedura “CO&SO-Consortio per la Cooperazione e la Solidarietà- Consortio di Cooperative Sociali-Società Cooperativa Sociale”;

– la citata commissione giudicatrice così valutava l’offerta presentata dall’operatore economico :

- punteggio assegnato dalla commissione all’offerta tecnica: 71/90;
- punteggio assegnato automaticamente all’offerta economica: 9/10;
- punteggio totale attribuito all’offerta nel suo complesso: 80/100;

procedendo, quindi, a designare quale aggiudicatario CO&SO – Consortio per la cooperazione e la solidarietà – Consortio di cooperative sociali – Società cooperativa sociale, con sede legale in via Val di Pesa n. 1 Firenze P.IVA 044876970486;

- con determinazione dirigenziale n. DD/2022/08584 del 17/11/2022 veniva, dunque, individuato quale aggiudicatario del servizio di prima accoglienza per MSNA il citato consorzio CO&SO per una durata iniziale dell’affidamento decorrente dal giorno 19/11/2022 al giorno 19/01/2023, all’importo unitario

offerto in sede di gara pari a € 57,13 (IVA esclusa) per un importo complessivo

pari a € 216.065,66 (61 posti*62 giorni *€ 57,13);

- con nota prot. 390004 del giorno 17/11/2022 è stata data comunicazione al

Consorzio CO&SO dell'avvenuta aggiudicazione e, data la necessità di

continuità, è stato disposto l'avvio a partire dal giorno 18/11/2022 del servizio;

- il Consorzio CO&SO ha dichiarato, ai sensi del d.PR 445/2000, il possesso dei

requisiti necessari alla stipula del presente contratto e che tali dichiarazioni sono

state oggetto di verifiche d'ufficio dall'esito positivo;

- poiché il Consorzio CO&SO ha dichiarato di avvalersi di una cooperativa ad

esso consorziata per l'esecuzione del citato servizio, quale la società cooperativa

sociale onlus Il Girasole (di seguito: "Il Girasole"), con sede legale in Firenze,

via Pellas n. 20, P.IVA/CF: 04991520489, questa è stata resa oggetto di verifiche

d'ufficio e la stessa risulta in possesso dei requisiti di ordine generale e di

idoneità professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;

- in ogni caso, la mancanza originaria, successivamente accertata, ovvero la

perdita sopravvenuta dei predetti requisiti in capo a tali soggetti, comporta la

risoluzione di diritto del presente contratto;

- conformemente all'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata negli appalti pubblici firmata tra la competente

Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e il Comune di Firenze in

data 10/10/2019, è stata acquisita l'informazione antimafia liberatoria a favore di

CO&SO in data 06/03/2022 tramite consultazione della banca dati nazionale

unica della documentazione antimafia;

- tramite banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, è stata

richiesta in data 25/08/2022 l'informazione antimafia per Il Girasole con

richiesta prot. n. PR FIUTG Ingresso 0139854 20220825;

- essendo decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 92 co. 2 del D. Lgs

159/2011, la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3

D. Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte del Comune di Firenze

secondo quanto ivi previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

I predetti soggetti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la

dichiarano parte integrante del presente contratto, insieme agli altri atti e

documenti di seguito richiamati, menzionati o allegati,

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto del contratto di appalto

Il COMUNE DI FIRENZE (di seguito anche: committente), come sopra

rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all'operatore

economico CO&SO (di seguito, anche: appaltatore), che come sopra

rappresentato accetta e si obbliga, la gestione del servizio di prima accoglienza

per minori stranieri non accompagnati di cui all'accordo procedimentale

collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del

Governo di Firenze del 19/11/2021 e successive proroghe (di seguito: "servizio

di prima accoglienza per MSNA" - CIG: 9467412389), per un numero di posti di

accoglienza pari a 61, salvo l'esercizio dell'opzione di aumento dei posti

previsto, in conformità agli atti di gara, al comma 2 del presente articolo, con

decorrenza dal giorno 19/11/2022 fino al giorno 19/01/2023, salvo l'esercizio delle opzioni di cui all'art. 3 del presente regolamento contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di aumento dei posti di accoglienza previsti (art. 106, co.1 lett. a del D. Lgs. 50/2016), fino ad un massimo di n.12 posti aggiuntivi per l'intera durata dell'appalto, da attivarsi in caso di ulteriore aumento dei flussi di MSNA sul territorio.

Art. 2 – Condizioni, caratteristiche e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto viene accettato dall'appaltatore sotto osservanza piena e assoluta delle norme di legge nonché delle condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che ne formano parte sostanziale e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, anche ove non materialmente allegati al presente atto:

- accordo procedimentale collaborativo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze del 19/11/2021 e successivi atti di rinnovo e/o proroga;
- capitolato speciale di appalto [ALL. 1];
- lettera di invito;
- offerta economica presentata in sede di gara [ALL. 2];
- offerta tecnica presentata in sede di gara;
- “intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”;

Art. 3 – Durata del contratto di appalto

Il contratto ha durata iniziale pari a 62 giorni, decorrenti dal 19/11/2022 fino al giorno 19/01/2023.

Al termine di tale periodo iniziale di durata del contratto, qualora la Prefettura – UTG di Firenze e il Comune di Firenze decidano di prolungare la durata dell'accordo procedimentale collaborativo, i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse nonché la convenienza al rinnovo del rapporto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di negoziare con l'aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 62 giorni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di proroga dell'accordo procedimentale collaborativo e di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del contratto potrà essere prorogata (cd. "proroga tecnica" ex art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016) per un periodo non superiore a 30 giorni. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero altre più favorevoli per il Comune di Firenze.

Art. 4 – Corrispettivo, modalità di pagamento e valore globale massimo

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio corrisponde a € 57,13 *pro capite pro die*, oltre IVA, se dovuta.

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Il corrispettivo per il servizio è versato in un'unica soluzione al termine del servizio, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura – UTG di Firenze al Comune di Firenze al Comune di Firenze in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a seguito di inserimento dei dati necessari sul "Portale migranti".

Il valore globale dell'appalto ammonta a € 642.255,46, che è importo al netto di IVA così determinato: € 216.065,66 per la durata iniziale del contratto (61 posti*62 giorni * € 57,13); altrettanti € 216.065,66 per l'eventuale ripetizione

del servizio, alle stesse condizioni, per 62 giorni; € 104.547,90 per l'eventuale proroga tecnica (30 giorni*61 posti* € 57,13) e, infine, € 105.576,24 per l'eventuale attivazione dei n. 12 posti aggiuntivi per il periodo massimo considerabile (154 giorni*12*€ 57,13).

Art. 5 – Garanzia del contratto di appalto

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e ai sensi dell'art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'appaltatore ha stipulato idonea polizza garanzia fideiussoria definitiva per un importo pari a € 8.642,63 (euro ottomilaseicentoquarantadue/63) emessa da Allianz S.p.A., Agenzia FIRENZE SIGNA – 686000, polizza n. 501832582, pari al 4% dell'importo contrattuale.

La garanzia ha validità ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune di Firenze, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Gli obblighi in materia di riservatezza vengono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Firenze e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

Il Comune di Firenze, per il caso di grave inosservanza degli obblighi in questione, ha facoltà di risolvere il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con nota prot. n. 440083 del giorno 28/12/2022 è stato nominato il seguente responsabile del trattamento dei dati personali, che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza:

- la persona giuridica Consorzio CO&SO, nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Billi;

Ai sensi dell'art. 28 comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679, il responsabile esterno CO&SO, valendosi dell'autorizzazione specifica del Comune di Firenze, si è avvalso di altro responsabile, individuato nella cooperativa consorziata di cui lo stesso si avvale nell'esecuzione del servizio e precisamente:

- la persona giuridica Il Girasole, nella persona del legale rappresentante signor Claudio Giannini;

Art. 9 – Coperture assicurative. Obbligo di manleva

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai minori presenti nelle strutture di accoglienza, nonché dei danni a cose o persone che le stesse procurino all'interno ovvero all'esterno delle strutture. Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori e persone accolte, nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti.

L'appaltatore è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verificano nell'esecuzione del presente contratto e, in generale, per la durata dell'affidamento. Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

L'appaltatore è altresì responsabile per i danni causati da eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003, il D.Lgs. 101/2018 e il Regolamento (UE) 2016/679.

A tal fine sono state stipulate le seguenti polizze assicurative:

- Polizza RCT/RCO n. 500528515 contratta da CO&SO con Allianz Agenzia

Firenze-Signa e appendice di dichiarazione n. 112561263;

- Polizza RCT/RCO n. 186780938 contratta da Il Girasole con UnipolSai e

apposito atto di variazione ;

L'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune di Firenze da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 – Dichiarazioni relative al protocollo di legalità

L'aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è formato e stipulato mediante scrittura privata.

Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del presente contratto, presenti e future, sono a carico dell'appaltatore, inclusa l'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e ss. mm. ii., versata dall'appaltatore tramite Modello F24.

Le operazioni del presente atto sono soggette alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale.

Firenze, 3/01/2023

per il Comune di Firenze – Direzione Servizi sociali

dott. RAFFAELE UCCELLO

Dirigente del Servizio Sociale Amministrativo

per CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ -

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA

SOCIALE,

Il legale rappresentante Giacomo Billi,